



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

MODALITÀ OPERATIVE PER LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER L'UTILIZZO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI

Premesso che ai sensi della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 agli artt. 19 e 20, si prevede che il Comune regolamenti l'uso di locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali per l'elezione, nonché durante le campagne elettorali per le consultazioni referendarie previste da norme statali, si predispongono le seguenti modalità operative:

ART. 1

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità, le procedure, i termini ed i criteri con cui gli uffici comunali mettono a disposizione dei partiti e movimenti politici partecipanti alla competizione elettorale gli spazi e i locali comunali, nonché disciplinano le modalità di richiesta di occupazione del suolo pubblico a fini di campagna elettorale nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, eguaglianza e par condicio, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 2

1. I locali di proprietà comunale destinati a conferenze e dibattiti durante la campagna elettorale sono così individuati:

- Sala Consiglio;
- Area fieristica situata in Piazza Vittime di Nassiriya.

ART. 3

1. I predetti locali per gli scopi di cui all'art. 2 sono messi a disposizione a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali e fino alle ore 24 del giorno precedente alla data delle elezioni.

ART. 4

1. Possono inoltrare domanda per usufruire dei suddetti locali, i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali, nonché gruppi di candidati o singoli candidati che partecipano direttamente alle competizioni stesse.

ART. 5

1. Ogni partito o movimento presente nella competizione elettorale, nonché ogni candidato o gruppi di candidati che partecipano alla competizione stessa, ha diritto di ottenere, durante il periodo come stabilito al precedente art. 3, l'uso dei locali, per una durata complessiva massima di sei ore al giorno.

2. Per ogni data, ciascun partito o movimento o lista civica può presentare la richiesta per una sola fascia oraria di una durata massima di sei ore (quattro ore nella fascia serale), scelta tra le seguenti:
- mattino dalle 8,00 alle 14,00
 - pomeriggio dalle 14,00 alle 20,00
 - sera dalle 20,00 alle 24,00
3. Le fasce sopra indicate potranno essere riviste, fermo restando una fruizione per massimo sei ore al giorno, in caso di non utilizzo dei locali da parte di richiedenti terzi.
4. In caso di diverse richieste presentate per il medesimo locale e per la medesima fascia oraria l'autorizzazione verrà rilasciata sulla base dei seguenti criteri:
- a) minor numero di presenze già concesse;
 - b) a parità del numero di presenze, ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 6

1. I locali sono concessi a seguito di domanda di presentata al protocollo comunale tramite apposito modello, reperibile presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) o scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Brandizzo.
2. Le istanze devono pervenire almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'utilizzo dei locali comunali senza computare né il *dies a quo* né il *dies ad quem*, e possono essere presentate a mano all'ufficio protocollo negli orari di apertura, oppure inviate per posta, via e-mail protocollo@comune.brandizzo.to.it o via PEC protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it, e devono indicare il partito o movimento o lista civica per conto del quale è presentata, nonché il riferimento di posta elettronica o PEC al quale trasmettere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento.
3. La domanda verrà inoltrata al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, al Comando della Polizia Municipale ed al Comando Stazione dei Carabinieri, in modo da consentire eventuali attività di vigilanza e controllo.

ART. 7

1. L'utilizzo dei locali comunali messi a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alla competizione elettorale è esente dal pagamento della tariffa prevista per la concessione in uso, fatto salvo il rimborso delle spese (pulizia sale, servizi igienici annessi e parti comuni, elettricità), come da Regolamento vigente.
2. Il richiedente è tenuto a versare la somma dovuta entro il termine indicato dall'Ufficio Patrimonio con la comunicazione di conferma disponibilità degli stessi e trasmettere, entro lo stesso termine, la ricevuta di pagamento all'ufficio competente, pena la cancellazione della prenotazione senza alcun diritto di rivalsa in capo al richiedente.

ART. 8

1. Durante il periodo di cui al precedente art. 3, le richieste dei soggetti di cui al precedente art. 4, hanno precedenza su qualsiasi altra domanda per l'utilizzo delle sale predette.
2. La disponibilità dei locali comunali è determinata prioritariamente dall'ordine cronologico di protocollazione delle domande e, in caso di sovrapposizione oraria delle richieste, agli istanti che hanno usufruito della sala, fino a quel momento, per un numero inferiore di volte.
3. Per l'ordine di utilizzazione della sala nell'ultimo giorno della campagna elettorale, in presenza di richieste totalmente o parzialmente concomitanti e in assenza di accordo tra i richiedenti, si procede ad estrazione a sorte.
4. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste sono tali da non consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio Elettorale provvede a garantire una eguale fruizione a tutti i richiedenti, in caso di domande temporalmente concomitanti, per il periodo di sovrapposizione oraria.

5. Sono sempre fatte salve le concessioni dell'uso dei predetti locali che sono già state rilasciate per finalità diverse dalla propaganda elettorale in data antecedente al giorno di indizione dei comizi elettorali e non ricadenti nel periodo di indizione dei comizi elettorali.

5 bis. Si intendono sospese le richieste di concessioni dell'uso dei predetti locali per finalità diverse dalla propaganda elettorale ricadenti al periodo di indizione dei comizi elettorali fino allo spirare del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, del presente documento.

ART. 9

1. I mezzi acustici a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume, in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

2. A norma del combinato disposto del cpv. dell'art. 7, Legge n. 130/1975 e cpv. art. 59, D.P.R. n. 495/1992, la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante istallato su mezzi mobili è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

3. Tali annunci possono essere dati da tutti i partiti (o gruppi): nella mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; nel pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:30.

4. Gli automezzi con altoparlante in funzione, si terranno sempre lontani dalle località ove sono in atto comizi elettorali, da luoghi di cura, da altri luoghi in cui si svolgono manifestazioni religiose o civili tradizionali.

5. Tutti i partiti o raggruppamenti politici che programmano comizi, e/o eventuali cortei ed altre manifestazioni, dovranno presentare istanza all'ufficio protocollo almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per i comizi stessi senza computare né il *dies a quo* né il *dies ad quem*, indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine e per stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta.

6. Le istanze possono essere presentate a mano all'ufficio protocollo durante l'orario di apertura, oppure inviate per posta, via e-mail protocollo@comune.brandizzo.to.it o via pec protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it, e devono essere tempestivamente inoltrate al Comando della Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e/o emissione di ordinanze di limitazione al traffico o alla sosta, ed eventualmente agli altri uffici comunali, quando ciò si rende necessario per la particolarità dell'occupazione, per il rilascio delle relative autorizzazioni endoprocedimentali, nonché per la comunicazione alle altre Forze dell'Ordine.

7. Nel Comune di Brandizzo i comizi possono essere tenuti nelle seguenti piazze pubbliche:

- Piazza Tempia (tenendo conto dei giorni e orari del mercato);
- Piazza Vittime di Nassirya;

8. Non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi e, in caso di più richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti alla consultazione.

9. Non sono concessi spazi per lo svolgimento di comizi all'aperto in contemporanea allo svolgimento di altri comizi da parte di partito politico o movimento o lista concorrente che siano già stati precedentemente autorizzati o anche solo richiesti, in aree che possano comportare interferenza tra i due eventi.

10. Sono sempre fatte salve le autorizzazioni all'utilizzo degli spazi pubblici che sono già state autorizzate o richieste per finalità diverse dalla propaganda elettorale e non ricadenti al periodo di indizione dei comizi elettorali.

10 bis. Si intendono sospese le richieste di autorizzazioni all'utilizzo degli spazi pubblici per finalità diverse dalla propaganda elettorale ricadenti nel periodo di indizione dei comizi elettorali fino allo spirare del termine di presentazione delle domande di cui al comma 5, del presente articolo.

11. In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali, si evita la concomitanza di pubblici servizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore.

12. I comizi non sono tenuti prima delle ore 9.00 e terminano, improrogabilmente, entro le ore 23.00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale in cui potranno terminare prima delle 24.00.

13. Ogni comizio può avere una durata contingentata, se vi sono ulteriori richieste da parte di liste terze per poter garantire una eguale fruizione a tutti i richiedenti, per il periodo di sovrapposizione oraria.

14. Non sono assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui è stato indetto il comizio.

15. L'allestimento degli spazi per lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale è a cura e spese del richiedente. Rientrano nelle operazioni di allestimento, oltre all'installazione di palchi e impianti di amplificazione, la predisposizione di sistemi di illuminazione, la transennatura dell'area di svolgimento del comizio e, nel caso siano necessari provvedimenti di modifica della viabilità, l'apposizione della relativa segnaletica e cartellonistica almeno entro le 48 ore precedenti l'iniziativa.

16. Il tutto può avvenire esclusivamente con oneri a carico del richiedente.

17. Resta sotto la esclusiva responsabilità e cura del richiedente l'acquisizione di ogni altro titolo necessario a svolgere l'attività richiesta quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli relativi alla disciplina sulle emissioni acustiche, piano di sicurezza, certificazione relativa all'idoneità statica delle strutture eventualmente installate, dichiarazione di conformità di impianti.

18. È sempre necessaria la planimetria quotata dell'area oggetto di richiesta, comprensiva della visione prospettica delle strutture installate, se di dimensioni superiori ai 10 mq, a cui si aggiungono gli altri documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione, quali, ed esempio, piani della viabilità, piano di sicurezza, certificazioni.

19. Le autorizzazioni di cui al presente punto sono subordinate all'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o titolo previsti dalle leggi vigenti; la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

20. Si ricorda che le attività rientranti nella definizione di manifestazione di pubblico spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, non rientrano nella disciplina e nelle competenze dettate dalle presenti istruzioni e ad esse sono applicabili le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblico spettacolo.

21. L'autorizzazione per occupazioni eccedenti i 10 mq, ancorché in periodo e per finalità di campagna elettorale, è rilasciata solo previo assolvimento del pagamento del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto e trasmissione della ricevuta di pagamento.

22. Per quanto concerne il giornale parlato diffuso da impianti fissi, si conviene che esso venga trasmesso per la durata di dieci minuti da ciascun partito o gruppo politico, per non più di due volte al giorno nella stessa zona. Ai giornali parlati di cui al capoverso 3, comma 4 della circolare del ministero Int. n. 1943/v del 08 aprile 1980, si applica la stessa disciplina prevista per i comizi elettorali.

23. Viene inoltre previsto:

- a) che le auto o altri mezzi che trasportano ammalati o impediti fisici per l'esercizio del diritto elettorale non usino contrassegni di partito o altri mezzi di propaganda,
- b) di rendersi parti diligenti perché non siano affissi fuori degli spazi all'uso destinati, manifesti od altro materiale comunque attinenti alla propaganda elettorale,
- c) che manifesti preannuncianti conferenze, dibattiti o altre manifestazioni del genere indette da circoli, sodalizi, o da associazioni varie, comunque collegate a candidati o raggruppamenti politici interessati alle elezioni, vengano affissi esclusivamente negli spazi destinati dal comune alla propaganda elettorale qualora nei manifesti stessi sia indicato il nome di un candidato alle elezioni o l'argomento da trattare abbia comunque attinenza alla propaganda elettorale in corso;
- d) di attenersi scrupolosamente al divieto di iscrizione su piani stradali, edifici pubblici e privati, monumenti, rupi, mura, argini, palizzate e recinzioni, nonché presso le sedi dei partiti fuori degli spazi già consentiti.

ART. 10

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni e le ore 24.00 del penultimo giorno precedente il primo giorno di votazione i partiti, i movimenti e le liste

civiche che partecipano alla competizione elettorale possono fare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico per l'installazione di banchetti, gazebo o altre installazioni per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale.

2. L'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nel predetto caso è di competenza dell'Ufficio Elettorale.

3. I luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propagandapolitica/elettorale sono così individuati:

N. Totale Postazioni	Luogo Autorizzato	Localizzazione Postazione
8	Piazza Carlo Tempia	A – via Torino 123, adiacente all'entrata del passo carraio di accesso al cortile del Palazzo Comunale
		B – via Torino 121, adiacente all'entrata principale del Palazzo Comunale, alla sinistra della scala d'ingresso
		C – via Torino 119, fronte tabellone affissioni "Comunicazioni Amministrazione Comunale", nei pressi dell'ingresso secondario del Palazzo Comunale
		D – via Torino 119, fronte ingresso secondario del Palazzo Comunale e in prossimità della pensilina della fermata dell'autobus extraurbano
		E – via Torino in prossimità dell'incrocio con via Maestro Rossi
		F – via Torino, fronte panchina “rosa”
		G – via Torino, panchina alla sinistra del monumento degli Alpini, fronte tabellone affissioni pubblicitarie
		H – via Torino, lato destro rampa di accesso carraio, adiacente al tabellone affissioni necrologi

3 bis. Tutti i partiti o raggruppamenti politici che occupano temporaneamente suolo pubblico per l'installazione di banchetti, gazebo o altre installazioni per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale, dovranno presentare istanza all'ufficio protocollo almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'occupazione stessa senza computare né il dies a quo né il dies ad quem, indicando il giorno, l'ora e la località, perché possano essere tempestivamente disposti i servizi di ordine e per stabilire la priorità della richiesta per l'uso della località scelta.

4. Per ogni data, ciascun partito o movimento o lista civica può presentare la richiesta per ogni singola postazione per una sola fascia oraria, di una durata massima di sei ore (quattro ore nella fascia serale), scelta tra le seguenti:

- mattino dalle 8,00 alle 14,00
- pomeriggio dalle 14,00 alle 20,00
- sera dalle 20,00 alle 24,00

5. In caso di diverse richieste presentate per il medesimo luogo e per la medesima fascia oraria l'autorizzazione verrà rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

- a) minor numero di presenze già concesse;
- b) a parità del numero di presenze, ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Ai richiedenti cui l'autorizzazione è negata sulla base dei suddetti criteri, può essere concessa, se disponibile e in accordo con gli stessi, un'altra postazione.

7. Le domande pervenute fuori termine vengono prese in considerazione dall'Ufficio Elettorale solo se riferite ad aree e spazi rimasti liberi nei periodi richiesti, previa valutazione dell'ufficio circa la compatibilità del tempo di presentazione con gli adempimenti dovuti da parte di tutti gli uffici comunali coinvolti.

8. Sono sempre fatte salve le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico che sono già state autorizzate per finalità diverse dalla propaganda elettorale e non ricadenti al periodo di indizione dei comizi elettorali.

8 bis. Si intendono sospese richieste di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per finalità diverse dalla propaganda elettorale ricadenti nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni e fino allo spirare del termine di presentazione delle domande di cui al comma 3 bis, del presente articolo.

9. L'occupazione del suolo pubblico con gazebo e banchetti può essere fatta solo per le attività di propaganda elettorale consentite dalla legge (come, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda).

10. Il posizionamento di materiale di propaganda, sui banchetti, sui gazebo o sui cavalletti, deve essere conforme alle disposizioni in materia di propaganda elettorale vigenti e limitato all'interno dell'area concessa; parimenti, anche i cavalletti o le altre attrezzature non devono essere posizionati al di fuori dell'area concessa.

11. L'occupazione del suolo pubblico prevista dalla presente disposizione, ancorché autorizzata, non deve essere superiore alla superficie di mq 10 e, in quanto tale, non è soggetta a imposta di bollo né al pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (come meglio chiarito nelle precisazioni di seguito indicate).

APPENDICE: PRECISAZIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DEL CANONE UNICO DI CUI ALLA L. 27/12/2019 N. 160, CC 816 – 836

Canone:

L'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo finalizzata ad attività di propaganda politica, elettorale, raccolte firme per presentazione di candidature, proposte di legge di iniziativa popolare o campagne referendarie è sempre esente dal pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'art. 29 lett. z del Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023, purché richiesta per una superficie non eccedente i 10 mq.

Il rilascio dell'autorizzazione per occupazioni eccedenti i 10 mq, ancorché in periodo e per finalità di campagna elettorale, è subordinato al pagamento anticipato del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 03/04/2023, ed eventuali modifiche e integrazioni.

Imposta di bollo:

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione delle candidature, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo a partire dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

(cfr. art. 1, Tabella Allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 – art. 14, co. 3, L. 21.03.1990, n. 53 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E del 18.07.2018);

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di raccolta firme per la presentazione di progetti di legge di iniziativa popolare o per la richiesta di referendum sono sempre esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

(cfr. art. 1, Tabella Allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E del 18.07.2018);

Le istanze e le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con banchetti o gazebo per attività di propaganda politica ed elettorale non strettamente rientranti nelle ipotesi precedenti, sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo a partire dal 30° giorno antecedente l'inizio delle votazioni (c.d. periodo di campagna elettorale).

Sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972 le medesime istanze e autorizzazioni finalizzate ad attività da svolgersi al di fuori di detto periodo.

(cfr. artt. 3 e 4, Tariffa Allegato A, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 89/E del 01/04/2009).